

OGGETTO: LE NOVITÀ DEL “DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020”

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore dal 27.10.2019, il DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”.

Nell’ambito di tale Decreto sono contenute una serie di disposizioni di seguito sintetizzate.

ACCOLLO DEBITO DI IMPOSTA E DIVIETO DI COMPENSAZIONE

In caso di accollo del debito di imposta altrui è previsto che l’accollante deve **procedere al pagamento senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti tributari o previdenziali**. I versamenti eseguiti in violazione di tale divieto **si considerano come non avvenuti** (sono applicabili le sanzioni ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97).

CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE

È **esclusa la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione**, in caso di notifica dall’Agenzia delle Entrate di un provvedimento di:

- **cessazione della partita IVA;**
- **esclusione della partita IVA** dall’elenco dei soggetti che effettuano operazioni intraUE (VIES).

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI

Sono riviste le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni.

In particolare, è previsto che, per i **crediti maturati dal 2019**, la compensazione nel mod. F24:

- del credito IVA annuale / trimestrale;
- del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;

per **importi superiori a € 5.000 annui**, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate **dal decimo giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione annuale / istanza** da cui emerge il credito.

Di conseguenza, anche per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle **imposte dirette e sostitutive / IRAP**, per **importi superiori a € 5.000 annui**, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- **preventiva presentazione della dichiarazione** dalla quale emerge il credito;
- **decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione;**
- **presentazione del mod. F24** tramite i **servizi telematici** dell’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima condizione si applica anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80).

In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 **non può più** essere utilizzato in compensazione **dall’1 gennaio successivo**, ma solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione.

Così, ad esempio, ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 SC sia presentato il 30.9.2020, il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020. È evidente che ciò si traduce per il

contribuente in un ritardo ed un allungamento nell'utilizzo dei crediti tributari maturati con conseguenti aggravii in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all'Erario.

Attività di controllo

L'Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni "a rischio", per finalità di controllo.

È previsto che, entro il predetto termine di 30 giorni, qualora a seguito di tale attività di controllo, **i crediti indicati nel mod. F24, si rivelino non utilizzabili:**

- l'Agenzia comunichi la **mancata esecuzione del mod. F24** al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
- è **applicata la sanzione pari a € 1.000 per ciascun mod. F24** non eseguito. Non è applicabile il c.d. "cumulo giuridico".

Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all'Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati o valutati erroneamente dalla stessa.

Le disposizioni sanzionatorie trovano applicazione per i mod. F24 **presentati a decorrere dal mese di marzo 2020.**

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI / SUBAPPALTI

Con l'intento di tutelare l'Erario nei confronti dell'omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici o comunque che intervengono nell'esecuzione di opere / servizi, è disposto che **il committente** (sostituto d'imposta) **che affida** ad un'impresa l'esecuzione di un'opera / servizio sarà tenuto al **versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell'opera / servizio.**

L'obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici **sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato** nell'esecuzione dell'opera / servizio affidato.

In tale contesto il Legislatore ha limitato la responsabilità del committente a quella derivante dall'omesso / tardivo versamento delle ritenute fiscali subite dai lavoratori e previsto che la somma necessaria per il versamento delle stesse sia messa a disposizione dal datore di lavoro, ovvero sia quella dovuta dal committente all'impresa affidataria per l'opera o il servizio reso.

L'impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici **versano al committente** l'importo trattenuto sulle retribuzioni erogate al personale:

- **almeno 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza dei versamenti;**
- su uno **specifico c/c** comunicato dal committente all'impresa appaltatrice / affidataria o da queste ultime all'impresa subappaltatrice.

Le somme ricevute sono versate dal committente tramite il mod. F24 **in sostituzione e a nome del soggetto che ha effettuato le ritenute:**

- riportando il **codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;**
- **senza possibilità di utilizzare in compensazione i propri crediti.**

In aggiunta alla "provvista" dei fondi, al committente devono essere **trasmessi tramite PEC**, almeno 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento:

- **l'elenco nominativo di tutti i lavoratori** (codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell'opera / servizio, con il **dettaglio delle ore di lavoro** prestate da ciascun soggetto, **l'ammontare della retribuzione** corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle **ritenute fiscali** eseguite nel mese precedente nei confronti del

lavoratore, con **separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;**

- **i dati utili alla compilazione del mod. F24** per l'effettuazione dei versamenti;
- **i dati identificativi del bonifico.**

L'impresa appaltatrice / affidataria che abbia **maturato il diritto a ricevere corrispettivi dal committente** può richiedere di **compensare quanto necessario per il versamento** in esame con il credito a proprio favore.

Le imprese appaltatrici / subappaltatrici, qualora **non abbiano versato al committente la provvista nei termini previsti o non abbiano richiesto allo stesso** di effettuare il versamento rivalendosi sui crediti già maturati, sono responsabili per:

- **la corretta determinazione delle ritenute;**
- **la corretta esecuzione delle ritenute;**
- **il versamento, senza possibilità di compensazione.**

I committenti sono responsabili per il versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici/subappaltatrici:

- **entro il limite** della somma dei bonifici ricevuti nei termini previsti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici / affidatarie e non corrisposti alla stessa data;
- **integralmente** nel caso in cui **non abbiano comunicato** all'impresa appaltatrice / affidataria **gli estremi del c/c su cui versare la provvista** o abbiano **eseguito pagamenti a favore di imprese affidatarie / appaltatrici / subappaltatrici inadempienti.**

Nel caso in cui le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici:

- **non trasmettano i dati richiesti;**
- **non versino la provvista** per effettuare i versamenti;
- **non richiedano al committente di compensare** quanto necessario per il versamento con il credito a proprio favore, ovvero richiedano di **compensare con crediti inesistenti / non esigibili;**

il committente **deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati** dall'impresa appaltatrice/affidataria **vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.**

Qualora il committente, entro 90 giorni dalla scadenza, riceva dalle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici il versamento della provvista/richiesta di compensazione nonché i dati richiesti, lo stesso procede al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 e addebitando allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.

Il committente che ha effettuato il pagamento, deve darne comunicazione tramite PEC alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici **entro 5 giorni.**

Le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici possono **effettuare direttamente il versamento delle ritenute** comunicando al **committente tale opzione** entro la data prevista per la provvista ed **allegando una certificazione**, ossia una sorta di "DURC fiscale" (le cui modalità di rilascio / riscontro saranno emanate dall'Agenzia delle Entrate) dei seguenti requisiti, qualora nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:

- **risultino in attività da almeno 5 anni** ovvero **abbiano eseguito nei 2 anni precedenti** complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un **importo superiore a € 2 milioni;**

- **non abbiano iscrizioni a ruolo / accertamenti esecutivi** affidati all'Agente della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000 per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Infine, le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici **non possono avvalersi della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori**, maturati in relazione ai dipendenti. Tale esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

REVERSE CHARGE PER SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA

È esteso il reverse charge alle *“prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite **contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma**”*.

Tale disposizione **non è applicabile** alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nello split payment e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I, Titolo II, D.Lgs. n. 276/2003 (agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, ecc.).

L'efficacia della nuova disposizione è subordinata al **rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio UE** ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA

È previsto che **anche per il 2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) **non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS**.

I **oggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere** all'obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati, **relativi a tutti i corrispettivi giornalieri**, al STS.

È ora previsto che, **a decorrere dall'1.7.2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, adempiono alla memorizzazione e inviano i dati dei corrispettivi giornalieri *“**esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso**” un registratore telematico*.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

In caso di omesso, insufficiente / tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l'Agenzia delle Entrate **comunica telematicamente** al contribuente l'ammontare dell'**imposta da versare**, nonché della **sanzione dovuta** (30% dell'importo non versato) ridotta a un terzo e degli **interessi**.

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE

È prevista la **graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante** a:

- € **2.000** a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021;
- € **1.000** a decorrere dall'1.1.2022.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate possono **partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale**.

Per partecipare all'estrazione è necessario che al momento dell'acquisto:

- il **contribuente** comunichi il proprio codice fiscale all'esercente;
- l'**esercente** trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

È previsto che i **premi attribuiti nell'ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale**.

È prevista la **sanzione da € 100 a € 500 in capo all'esercente** che al momento dell'acquisto:

- **rifiuti** il codice fiscale del contribuente;
- **non trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione**.

CERTIFICAZIONI FISCALI E PAGAMENTI ELETTRONICI

Le Pubbliche amministrazioni / gestori di servizi pubblici / società a controllo pubblico, sono obbligati ad accettare, tramite una specifica piattaforma, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.

È previsto che tale piattaforma può essere **utilizzata** anche per **facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati**, quali, ad esempio, la **fatturazione elettronica e la memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi giornalieri**.

CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

È previsto un **credito d'imposta pari al 30%** delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite **carte di credito / debito / prepagate** a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all'anno precedente **non siano superiori a € 400.000**.

In particolare, il credito d'imposta:

- spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali **a decorrere dall'1.7.2020**;
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa

Si evidenzia che l'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli "aiuti de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.

MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO

L'art. 15, comma 4, DL n. 179/2012 dispone, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti / prestazione di servizi, anche professionali, l'obbligo di **accettare pagamenti effettuati con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito / credito**, prevedendo una specifica sanzione in merito.

RIAPERTURA TERMINE DI PAGAMENTO "ROTTAMAZIONE-TER"

È stato **prorogato dal 31.7.2019 al 30.11.2019** il termine di pagamento dell'**unica soluzione / prima rata** delle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione-ter" relativa ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017, comprese quelle dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione ex DL n. 148/2017 ammessi alla rottamazione-ter ovvero a seguito di presentazione dell'istanza di adesione nonché dai soggetti colpiti dal sisma del Centro Italia avente inizio il 24.8.2016 per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 30.9.2017.

La **proroga** riguarda, in particolare, coloro che hanno **aderito alla definizione tramite presentazione** del mod. DA-2018 / mod. DA-2018-D **entro il 30.4.2019** ovvero ammessi automaticamente alla rottamazione-ter.

Definizione agevolata	Versamento		
	Modalità	Scadenza originaria	Scadenza prorogata
Soggetti che hanno aderito alla rottamazione-ter	Unica soluzione / 1° rata	31.7.2019	30.11.2019
	2° rata	30.11.2019	
	16 rate successive	A decorrere dal 2020: entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno (fino al 2023)	
Soggetti che hanno aderito alla rottamazione-bis con pagamento rate luglio / settembre / ottobre 2018 entro 7.12.2018 ammessi alla rottamazione-ter	Unica soluzione / 1° rata	31.7.2019	30.11.2019
	2° rata	30.11.2019	
	8 rate successive	31.7 e 30.11 di ogni anno (entro 2023)	
Soggetti che hanno aderito rottamazione-bis senza pagamento rate luglio / settembre / ottobre 2018 entro 7.12.2018 ammessi alla rottamazione-ter	Unica soluzione / 1° rata	31.7.2019	30.11.2019
	2° rata	30.11.2019	
	8 rate successive	28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 (2020 e 2021)	
Soggetti colpiti dal sisma Centro Italia che hanno aderito alla rottamazione-ter	Unica soluzione / 1° rata	31.7.2019	30.11.2019
	2° rata	30.11.2019	
	8 rate successive	31.7 e 30.11 di ogni anno (entro 2023)	

ACQUISTO DISPOSITIVI ANTIABBANDONO

È previsto, **per il 2019 e il 2020, un contributo per l'acquisto dei c.d. "dispositivi antiabbandono"** (seggolini auto per bambini). In particolare, per ciascun dispositivo acquistato è riconosciuto un **contributo pari a € 30**, fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

ACCONTO IRPEF / IRES / IRAP SOGGETTI ISA

A decorrere dal 27.10.2019, a favore degli **esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA** (con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569), gli **acconti IRPEF / IRES / IRAP e sostitutive varie vanno versati in 2 rate di pari importo (50%)**. La disposizione è applicabile anche ai soci / associati / collaboratori familiari / società trasparenti.

Per gli acconti **2019** considerato **quanto già versato con la prima rata (40%)** la somma dovuta sarà complessivamente pari al **90%** delle imposte dovute per il 2018 (40% prima rata + 50% seconda rata).

Per questi contribuenti, perciò, nel 2019 ci sarà una riduzione degli acconti dovuti in occasione del pagamento della seconda rata (si pagherà il 50% delle imposte dovute per il 2018 e non più il 60%).

La riduzione potrebbe essere estesa ai contribuenti in regime forfettario, ma (per ora) non sembra applicabile ai restanti contribuenti (no ISA).

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.